REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2002

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quar-

considerando quanto segue:

- Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 912/2002 della Commissione (3).
- L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) (2)n. 912/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione,

attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 912/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (³) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 40.

IT

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 19 giugno 2002, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	_	EUR/t	_	1101 00 11 9000	_	EUR/t	_
1001 10 00 9400	_	EUR/t	_	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	6,85
1001 90 91 9000		EUR/t		1101 00 15 9130	C01	EUR/t	6,40
	_	,	_	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	5,90
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	_	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	5,45
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	_	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	5,10
1003 00 10 9000	_	EUR/t	_	1101 00 15 9190	_	EUR/t	_
1003 00 90 9000	C07	EUR/t		1101 00 90 9000	_	EUR/t	_
	C07	,	_	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	41,00
1004 00 00 9200	_	EUR/t	_	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	32,50
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	_	EUR/t	_
1005 10 90 9000	_	EUR/t	_	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 (1)
1003 90 00 9000	Auu	,	0	1103 11 10 9900	_	EUR/t	_
1007 00 90 9000	_	EUR/t	_	1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 (1)
1008 20 00 9000	_	EUR/t	_	1103 11 90 9800	_	EUR/t	_

 $^{(\}sp{1})$ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.